

**COMUNE DI MONTORO**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**  
**SETTORE FINANZIARIO**

**CAPITOLATO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE  
VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

La presente polizza è stipulata tra

**COMUNE DI MONTORO**  
Provincia di Avellino

e

**Compagnia** \_\_\_\_\_

## **SEZIONE 1 - RCT/RCO DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

### **Art.1 – Definizioni**

|   |  |
|---|--|
| <b>Assicurazione :</b>                                | Il contratto di assicurazione  |
| <b>Polizza :</b>                                      | Il documento che prova l'assicurazione;  |
| <b>Contraente :</b>                                   | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.   |
| <b>Assicurato :</b>                                   | Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione  |
| <b>Società :</b>                                      | l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;   |
| <b>Intermediario/Broker:</b>                          | L'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.  |
| <b>Premio:</b>  | la somma dovuta dal Contraente alla Società.   |
| <b>Rischio:</b>                                       | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.  |
| <b>Sinistro:</b>                                      | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.   |
| <b>Indennizzo:</b>                                    | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.   |
| <b>Franchigia:</b>                                    | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.   |
| <b>Scoperto:</b>                                      | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.   |
| <b>cose:</b>  | sia gli oggetti materiali sia gli animali.   |
| <b>Danno corporale :</b>                              | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.   |
| <b>Danni materiali:</b>                               | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.  |
| <b>Massimale per sinistro</b>                         | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
| <b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b> | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio</b> | <p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente, obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL, effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li> <li>➤ Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;</li> <li>● Ai lavoratori di cui al D. Lgs. di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale.</li> <li>● Ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati)</li> </ul> </li> <li>➤ Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".</li> </ul> |
|--|--|

## **Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione**

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'ente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o deliberare, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o deliberare, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle ASL

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La

Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso

## **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

## **Art.3 - Durata del contratto**

La durata del presente contratto viene stabilita in anni 3 (tre) e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a 6 (sei) mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale per ogni giorno di copertura della polizza appena scaduta.

Comunque è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 (novanta) giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

## **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno dichiarato in polizza.

Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento, la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel disciplinare di gara o dalle ore 24.00 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della stessa.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successiva alla prima (come pure i premi di regolazione ed i premi relativi a ratei dovuti al reintegro delle somme assicurate) saranno versate entro 90 (novanta) giorni dalla rispettiva scadenza.

Trascorsi i termini fissati per il pagamento, l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell'Ente, a condizione che copia del mandato di pagamento venga inviato alla Compagnia.

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Comune, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 (novanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

## **Art.5 – Regolazione del premio**

### **a) Determinazione del premio**

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le eventuali differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

### **b) Premio anticipato**

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

### **c) Accertamenti e controlli**

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

### **d) Omessa regolazione**

#### **1. Qualora il contraente:**

- ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
- ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure
- dichiarare inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di rego-

lazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

2. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

#### **Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 60 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

#### **Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;

- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni

### **Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **Art.14 - Principio di solidarietà tra coassicuratori**

A deroga di quanto previsto dall'art. 1911 è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

### **Art. 15 – Validità territoriale**

La validità dell'assicurazione è estesa a tutti i Paesi CEE

### **Art.16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art.17 – Efficacia temporale delle garanzie**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

### **Art.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

### **SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI**

#### **PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Sono parificati a tutti gli effetti ai **Dipendenti**, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il **Contraente**, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, addetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del **Contraente** o comunque all'interno dei locali dei **Contraente** medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i **Dipendenti** del **Contraente** non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
- b) i **Dipendenti**, Amministratori écc. di società partecipate o controllate dal **Contraente**;
- c) i **Dirigenti** ed i **Funzionari**.

#### **RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.**

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

##### **Art.1) Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al **Contraente** ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi **Dipendenti** in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del **Contraente** od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

##### **Art. 2) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante **all'Assicurato** per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

##### **Art. 3) Veicoli dei Dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante **all'Assicurato** per i danni cagionati ai veicoli dei **Dipendenti**, con esclusione del furto e dell'incendio, trovatisi in sosta nelle aree adibite a par-



cheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del **Contraente** ed altro. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento **dell'Indennizzo** sarà effettuato previa detrazione, per singolo **Sinistro** di €. 250,00.

#### **Art. 4) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante **all'Assicurato** per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.

#### **Art. 5) Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante **all'Assicurato** per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

#### **Art. 6) Installazione e/o Manutenzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante **all'Assicurato** per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

#### **Art. 7) R.C. da Committenza lavori**

Premesso che **l'Assicurato** può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta **dall'Assicurato**, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;  
**l'Assicurato** e propri **Dipendenti**, dette imprese e loro **Dipendenti** e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- gli **Assicuratori** eserciteranno il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzati **dall'Assicurato**.

#### **Art. 8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro Dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite del massimo previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro **Dipendenti**, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con **l'Assicurato** e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

#### **Art. 9) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante **all'Assicurato** per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il **Contraente** possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del **10%** con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato** e con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per **Sinistro** ed Euro 150.000,00 per anno.

#### **Art. 10) Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro (con il minimo pari alla Franchigia del Certificato) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la Franchigia del Certificato per ogni Sinistro.

#### **Art. 11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini del Certificato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo pari alla Franchigia del Certificato e nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **Art. 12) Danni da furto**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo pari alla Franchigia del Certificato per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **Art. 13) Danni alle cose di terzi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo pari alla Franchigia del Certificato per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di Euro 50.000,00

#### **Art. 14) Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata applicando la Franchigia del Certificato per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **Art. 15) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti**

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i Dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri Dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art.8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994 ed il "responsabile dei Lavori", il "coordinatore della progettazione", il "coordinatore per l'esecuzione"

per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D.Lgs. 494/96, do entro i limiti del massimale convenuto in Certificato per Sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

#### **Art. 16) Responsabilità da Incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

#### **Art. 17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, strade, impianti di illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini e compresi tutti i relativi impianti fissi.

#### **Art. 18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.

#### **Art. 19) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici.

#### **Art. 20) Impianti sportivi e ricreativi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi;

#### **Art. 21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale;

#### **Art. 22) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani;

#### **Art. 23) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;

#### **Art. 24) Proprietà e/o gestione di giochi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

**Art. 25) Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

**Art. 26) Consegna/Prelievo/Rifornimento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;

**Art. 27) Gestione di attività e/o servizi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

**Art. 28) Acquedotti/Rete fognaria**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se consegue a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

**Art. 29) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radio-televisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

**Art.30) Servizio di polizia municipale**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale;

**Art. 31) Lavori di pulizia e manutenzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

**Art. 32) Responsabilità derivante dal D.Lgs N. 626 - 19.9.1994 e dal D.Lgs n. 494 - 14.8.1996**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dai decreti legislativi N. 626/1994 e N. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai **Dipendenti dell'Assicurato** responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art.12 – Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia (SIR)**

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta di **€ 10.000,00** per ogni danno e per ogni danneggiato, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

L'ufficio competente del Comune e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di

gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia sopra detta.

La garanzia RCT comincia ad operare per l'importo superiore di franchigia, importo che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta.

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia vengono gestite e liquidate direttamente ed integralmente dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie dei sinistri); in tale caso le spese di difesa sono a carico della Contraente.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società che si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto della SIR sopra riportata.

L'Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della franchigia.

Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all'importo di franchigia predetto la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Comune e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

#### **Art. 13 - Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

|   |   |
|---|---|
| <b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>            | € 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di: |
|   | € 1.500.000,00 per danni a persone                  |
|   | € 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali         |
| <b>Responsabilità Civile per Prestatori d'Opera</b> | € 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di: |
|   | € 1.500.000,00 per persona                          |

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

#### **Art.14 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

| <b>GARANZIA</b>   | <b>LIMITI DI RISARCIMENTO<br/>(riferiti solamente per danni a cose)</b> | <b>FRANCHIGIA FRONTALE</b>                  |
|---|---|---|
| <b>Ogni e qualsiasi danno</b>   | I massimali RCT/O di polizza  | Franchigia frontale                         |
| <b>Danno biologico</b>  | I massimali R.C.O. di polizza   | € 2.500,00 per sinistro                     |
| <b>Danni a mezzi di trasporto</b>   | € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo                        | Franchigia frontale                         |
| <b>Danni a cose in consegna e custodia</b>                                      | € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo                        | Franchigia frontale                         |
| <b>Danni da incendio</b>  | € 150.000,00 per sinistro   | Franchigia frontale                         |
| <b>Danni da inquinamento accidentale</b>  | € 250.000,00 per sinistro con il massimo per anno di € 500.000,00       | Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro |
| <b>Danni a condutture ed impianti sotterranei</b>                               | € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo                        | Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro |
| <b>Danni a cose ricadenti nello ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori</b> | € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo                       | Scoperto 10% per sinistro minimo € 1.500,00 |
| <b>Danni da spargimento di acqua</b>  | € 250.000,00 per sinistro e per anno                                    | Franchigia frontale                         |
| <b>Interruzioni e sospensioni di attività</b>                                   | € 250.000,00 per sinistro e per anno                                    | Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro |
| <b>Danni ai veicoli</b>   | € 100.000,00 per sinistro e per anno                                    | Franchigia frontale                         |
| <b>Danni ai veicoli rimossi</b>   | € 100.000,00 per sinistro e per anno                                    | Franchigia frontale                         |
| <b>Danni da furto</b>   | € 50.000,00 per sinistro e per anno                                     | Scoperto 10% minimo € 1.500,00              |
| <b>Danni da randagismo</b>  | € 50.000,00 per sinistro e per anno                                     | Franchigia frontale                         |

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione.

# COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE FINANZIARIO

## CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

### SCHEDA OFFERTA

**PREMIO ANNUO LORDO CON FRANCHIGIA di € 10.000,00**

€ .....( in cifre)

€ .....(in lettere)

Tasso lordo pro-mille da applicare alle retribuzioni di € 1.600.000,00 :

.....(in cifre).

Percentuale di ribasso su premio a base d'asta di € 45.000,00 pari a:

\_\_\_\_\_ % (in cifre) e \_\_\_\_\_ % (in lettere)

Data .....

### **COASSICURAZIONE**

**Si [ ]**

Compagnia delegataria: \_\_\_\_\_ Quota di partecipazione \_\_\_\_%

Compagnia in partecipazione: \_\_\_\_\_ Quota di partecipazione \_\_\_\_%

**No [ ]**

LA SOCIETA' ( timbro e firma) .....